



AEROPORTI DI PUGLIA SPA - AEROPORTO DI BRINDISI.
PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA DI VOLO E RELATIVI IMPIANTI RWY 13/31.

**Procedura Aperta per l'esecuzione dei lavori civili ed impiantistici e per le attività di servizi
d'ingegneria relativi agli interventi di riqualifica della pista di volo RWY 13/31
dell'Aeroporto di Brindisi**

CUP: B89D17004720008

CIG: 7059816875.


CONTRATTO

TRA

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A., società di gestione dell'Aeroporto Civile Bari Palestro di Bari, P. IVA 03094610726, con sede presso l'Aeroporto Civile Bari Palestro, 70128 Bari, di seguito denominata "AdP", in persona del Direttore Generale e Procuratore di Aeroporti di Puglia SpA , Marco Franchini, giusta procura rep n 140104, racc n. 48913 registrata a Bari il 15/12/2017 al n. 37674, domiciliato per la carica presso la sede della società

E

L'Associazione Temporanea di Imprese di tipo misto: PASQUALE ALO' S.r.l Capogruppo mandataria P.Iva 04387790720 / SIPA SpA Società Imprese Pugliesi Asfalti P.Iva 03041450721 / S.I.L.E.S. Srl P.Iva 00252890728/ SINTEXCAL S.p.A. P.Iva 03559660372 - di seguito l'Appaltatore, in persona del Procuratore Speciale della Capogruppo Mandataria Sig. ALO' Angelo nato a Putignano Ba l'11/02/1976 , giusta procura speciale Rep. 4263 del 26.07.2017 giusta procura speciale Rep. 4263 del 26.07.2018 e mandato di rappresentanza di cui all'atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese a rogito Notaio Sergio



Capotorto del 20.06.2018 – Rep. 5287 – Racc. 3511 – registrato a Bari il 20.06.2018 al n. 19619/1T.

PREMESSO

- che l'ENAC, con convenzione del 25 gennaio 2002, ha affidato alla società di gestione AdP S.p.A., la concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;
- che la predetta Convenzione è stata approvata con Decreto ministeriale del 06.03.2003;
- che con D.D.G. n.12/03 la suddetta convenzione è stata estesa fino all'anno 2043;
- che la Aeroporti di Puglia S.p.A., con bando di gara, pubblicato sulla GUUE in data 03.05.2016, sulla GURI nr.52 del 08.05.2017 – V[^] Serie Speciale, sul sito del Ministero – Servizio Contratti Pubblici e per estratto sui quotidiani come per legge, ha indetto una procedura aperta per l'Affidamento della esecuzione dei lavori civili ed impiantistici e per le attività di servizi d'ingegneria relativi agli interventi di riqualifica della pista di volo RWY 13/31 dell'Aeroporto di Brindisi;
- l'importo complessivo a base d'asta risulta di € 12.842.491,73, di cui al seguente quadro riassuntivo:

QUADRO SINOTTICO DI GARA	
Importo dei Lavori a base di gara	€ 12.194.840,00
Importo Servizi d'Ingegneria - SI (Progettazione definitiva, esecutiva e CSP)	€ 647.651,73
Oneri della Sicurezza - OS	€ 377.160,00
Durata complessiva dei lavori (diurni+notturni)	450 gg n.c.
Durata lavori (notturni) soggetta a ribasso	200 gg n.c.
Importo complessivo (lavori+servizi) soggetto a ribasso	€ 12.842.491,73
Importo complessivo	€ 13.219.651,73

- al bando di gara erano stati allegati, per formarne parte integrante e sostanziale, il CSA, il



Progetto preliminare e la documentazione esplicativa ed Allegati;

- che ad esito dell'istruttoria, affidataria dei servizi e lavori in oggetto è risultato il Raggruppamento Temporaneo costituito da: Pasquale Alò S.r.l.– Capogruppo mandataria SIPA SpA - Società Imprese Pugliesi Asfalti, mandante / S.I.L.E.S. Srl, mandante / SINTEXCAL S.p.A., mandante, come da relativi verbale di gara redatti dalla Commissione incaricata da AdP S.p.A. e convalidati con nota di aggiudicazione prot.10029 dell'8.06.2018;
- come risultante dall'atto notarile di costituzione dell'ATI la compagnia associativa è la seguente:

Pasquale Alò S.r.l.– Capogruppo mandataria quota 40,44% del valore complessivo del contratto - esegue quota 41,00% dei lavori ricadenti nella categoria prevalente OG 3, esegue quota 61,60% dei lavori ricadenti nella categoria scorporabile OG 10 ed il 100% dei lavori ricadenti nella categoria scorporabile OG 6;

SIPA SpA Società Imprese Pugliesi Asfalti, mandante - quota 28,42% del valore complessivo del contratto - esegue quota 39,00% dei lavori ricadenti nella categoria prevalente OG 3 e quota 38,40% dei lavori ricadenti nella categoria scorporabile OG 10;

S.I.L.E.S. mandante, Srl quota 8,47% del valore complessivo del contratto - esegue quota del 20% dei lavori ricadenti nella categoria OG 3 prevalente;

SINTEXCAL mandante, S.p.A. quota 22,67% del valore complessivo del contratto - esegue quota 100% dei lavori ricadenti nella categoria scorporabile OS 26.

- in virtù del succitato Atto notarile l'impresa Pasquale Alò provvede, guisa il mandato di rappresentanza, alla stipulazione del contratto nonché a tutti gli atti consequenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto;
- Per i servizi di ingegneria l'Appaltatore ha indicato Raggruppamento di Progettazione costituito da: Uning S.r.l. capogruppo, con quota di esecuzione del servizio in seno al raggruppamento del 33,33% – GA&M S.r.l. con quota dell'1,01% - Labing S.r.l. con quota del 32,83% - Ing. Stefano Tattolo con quota del 32,83% – geologo Dott. Danilo Gallo, quota del

100% della geologia- soggetto incaricato della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, è l'Ing. Matteo Ranieri, CSP Ing. Gaetano Ranieri;

- il Raggruppamento ha prodotto, l'atto costitutivo del RTP di progettazione come da Atto a rogito Notaio Sergio Capotorto di Bari del 20.06.2018 Rep. 5289 – raccolta 3512 che contempla la compagine come sopra;
- nel suddetto atto notarile si da evidenza che i compensi per l'attività svolta dai singoli componenti del RTP saranno fatturati da ciascuno di essi direttamente alla Stazione Appaltante;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di aver preso integrale e piena visione di tutti i documenti relativi agli atti, condizioni, norme e prescrizioni contenuti nel progetto preliminare e negli atti di gara, nonché di quanto riportato nelle prescrizioni ed ordinanze ENAC e di accettarli in modo pieno ed esclusivo, che se pur non allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- che con ricorso notificato ad Aeroporti di Puglia S.p.A. in data 02.08.2018 il Consorzio Alveare Network, secondo classificato nella procedura di gara, impugnava il diniego parziale all'accesso dell'offerta tecnica dell'ATI aggiudicataria ed ai giustificativi dell'offerta economica, diffidando altresì la Stazione Appaltante, nelle more della decisione del TAR Puglia del ricorso nr. 939/2018 RG, ad astenersi dalla stipula del relativo contratto di appalto;
- che il suddetto ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, notificati il 06.08.2018 è stato notificato anche alla controinteressata ATI Pasquale Alò S.r.l / SIPA SpA /S.I.L.E.S. Srl / SINTEXCAL S.p.A.;
- che Aeroporti di Puglia non può procrastinare ulteriormente l'affidamento dell'appalto per le seguenti ragioni:
 - o trattasi di appalto finanziato da Enac e rientrante nell'Accordo di Programma Quadro, giusta Convenzione ENAC/AdP S.p.A del 16.11.2016 per il Finanziamento e la realizzazione delle Opere di Riqualificazione del piazzale di sosta aeromobili ed adeguamento delle

infrastrutture di volo e relativi impianti AVL dell'Aeroporto di Brindisi;

- l'appalto è altresì cofinanziato dall'Autorità Portuale di Brindisi, giusta provvedimento di impegno nr. 2016~2647 circa il contributo del finanziamento delle opere riguardanti lo spostamento della soglia THR 31;
- che l'esecuzione delle opere in appalto consentirà il transito in sicurezza delle navi nel porto della città di Brindisi, come da Protocollo di Intesa tra Aeroporti di Puglia, ENAC, ENAV ed Autorità Portuale 01.06.2016 e pertanto vi è la necessità di ultimare il procedimento entro e non oltre il 29/12/2019, in accordo al cronoprogramma approvato da Enac con nota Enac-DG-24/07/2018-0081535-P (prot. AdP n. 12634/2018), che contestualmente proroga la scadenza della Convenzione in essere dal 30/06/2018 al 31/12/2019;
- elevata dilatazione di un futuro cronoprogramma dei lavori "post giudizio", a causa dell'elevato carattere di frazionabilità dello stesso, in relazione alla necessità di conseguire la disponibilità, per ogni fase operativa dei lavori, delle aree oggetto d'intervento, compatibilmente all'entrata in vigore dei relativi cicli AIRAC;
- che l'ATI aggiudicataria ha manifestato la volontà di sottoscrivere il contratto producendo all'uopo le relative polizze fideiussoria ed assicurative;
- Aeroporti di Puglia ha avviato la verifica dei cui all'art. 92 del D.lgs 159/2011 ed è decorso il termine dei 45 giorni previsti dalla legge e pertanto si procede alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva;
- che si deve ora provvedere alla stipula del relativo contratto che disciplini il suddetto affidamento tra AdP S.p.A. e l'ATI come sopra descritta,

Tutto quanto premesso


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

PREMESSA

Le premesse costituiscono e formano parte integrante del presente contratto a tutti gli effetti di legge.

ART. 1 - OGGETTO

1. AdP S.p.A. come sopra rappresentata, concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e CSP e la realizzazione ed esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la esecuzione dei lavori civili ed impiantistici ed i servizi d'ingegneria relativi agli interventi di riqualifica della pista di volo RWY 13/31 dell'Aeroporto di Brindisi;
2. Sono compresi nell'appalto, acquisito il Progetto Definitivo in sede di offerta sulla base del Progetto preliminare di AdP, la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati progettuali con i relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
3. L'Appaltatore, come sopra rappresentato accetta formalmente e legalmente la realizzazione degli stessi, senza riserva alcuna, come peraltro specificato nel C.S.A. che quivi si intende integralmente richiamato ed alle condizioni di esecuzione stabilite nel C.S.A. e nei relativi elaborati tecnico – amministrativi – contabili e progettuali, il tutto in conformità agli elaborati di progetto, all'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore stesso, nonché le proposte migliorative presentate dallo stesso Appaltatore in sede di gara. Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.
4. I lavori, come peraltro dichiarato in sede di gara e richiamato nell'atto notarile di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese a rogito Notaio Capotorto



saranno eseguiti come di seguito meglio specificato:

- Pasquale Alò S.r.l.– Capogruppo mandataria quota 40,44% del valore complessivo del contratto - esegue quota 41,00% delle opere ricadenti nella categoria prevalente OG 3, esegue quota 61,60% delle opere ricadenti nella categoria scorporabile OG 10 ed il 100% delle opere ricadenti nella categoria scorporabile OG 6;
- SIPA SpA Società Imprese Pugliesi Asfalti, mandante - quota 28,42% del valore complessivo del contratto - esegue quota 39% delle opere ricadenti nella categoria OG 3 prevalente e quota 38,40% dei lavori ricadenti nella categoria scorporabile OG 10;
- S.I.L.E.S. mandante, Srl quota 8,47% del valore complessivo del contratto - esegue quota del 20% delle opere ricadenti nella categoria OG 3 prevalente;
- SINTEXCAL mandante, S.p.A. quota 22,67% del valore complessivo del contratto - esegue quota 100% delle opere ricadenti nella categoria scorporabile OS 26.

L'Appaltatore accetta di eseguire i lavori ai prezzi ed alle condizioni stabilite nel contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta e non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo per condizioni locali, vincoli ambientali, nonché per ogni e qualsivoglia circostanza che possa avere influenza nella esecuzione di lavori.

L'Appaltatore garantisce la Stazione Appaltante per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché la perfetta esecuzione a regola d'arte dei lavori e servizi affidati. L'Appaltatore dichiara di aver valutato ogni implicazione ed onere inerenti le singole categorie di attività e quindi assume una obbligazione di risultato con riferimento alla completezza ed idoneità delle opere/lavorazioni realizzate rispetto alle finalità perseguiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali presentate in sede di offerta, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo contrattuale, giusta ribasso offerto del **26,330%**, ammonta ad **Euro 9.838.223,66**, come di seguito specificato:

QUADRO SINOTTICO DI CONTRATTO	
Importo dei Lavori	€ 8.983.938,63
Importo Progettazione Definitiva	€ 294.609,59
Importo Progettazione Esecutiva e CSP	€ 182.515,44
Importo Totale Servizi d'Ingegneria - SI	€ 477.125,03
Oneri della Sicurezza - OS	€ 377.160,00
Durata lavori diurni (gg n.c.)	250
Durata lavori notturni (gg n.c.)	36
Durata complessiva lavori (gg n.c.)	286

2. L'importo contrattuale non è imponibile di IVA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 punto 6 del D.P.R. 633/72 e art. 3, comma 13 della L. 165/90.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere indicata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva modifica sulla misura o sul valore delle quantità e sulla qualità di detti lavori.
4. Nel corrispettivo contrattuale sono compresi e compensati tutti gli obblighi ed oneri

generali e speciali richiamati e specificati nel C.S.A. e nel presente atto, e gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale, e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel C.S.A. e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore; pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

**ART. 4 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE –
PAGAMENTI**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Monopoli presso la sede operativa della Capogruppo Mandataria Pasquale Alò Srl.
2. Il pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva/esecutiva e CSP avverrà secondo quanto indicato all'art. 27 del CSA. I pagamenti sono subordinati alla regolare approvazione del progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
3. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati con riferimento al relativo Stato di avanzamento lavori, mediante bonifico bancario presso le coordinate

bancarie indicate in allegato al presente contratto, secondo quanto disciplinato all'art.28 del C.S.A.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. Come riportato nell'atto costitutivo del raggruppamento di progettazione, i compensi dell'attività svolta dai singoli componenti del RTP saranno fatturati da ciascuno di essi direttamente alla Stazione Appaltante.
5. L'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

ART. 5 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare il progetto esecutivo in appalto, ai sensi del C.S.A., è fissato in giorni 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione del RUP a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte di Enac.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, *giusta* ribasso temporale offerto in relazione esclusivamente all'orario notturno, è fissato in giorni **286** naturali e consecutivi, di cui 250 in orario diurno e 36 in orario notturno, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Con la dizione "naturali consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nell'esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto

per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori. Per garantire la massima corrispondenza tra tempi previsti in progetto e tempi reali d'esecuzione, le lavorazioni avverranno per successive fasi secondo i tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori.

4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori e delle scadenze fissate per l'appontamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 6 – PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la progettazione esecutiva delle opere per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo si applicherà una penale pari euro 100,00 (cento euro) per ogni giorno n.c. di ritardo. Trova applicazione l'art. 14 del C.S.A.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione degli stessi, o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 20 del C.S.A.
3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e negli altri casi di cui al C.S.A.. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal C.S.A. quelli a lui imposti per legge, per regolamento, circolari disposizioni normo regolamentari in materia di appalti pubblici e quelli riguardanti la sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) .
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dal puntuale rispetto di quanto richiesto dalla D.L., dalle prescrizioni e regolamenti ENAC, dalle Circolari APT/ENAC, dal Manuale d'Aeroporto.
3. Inoltre in ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e per consentire il regolare svolgimento delle attività previste;
 - d) verifiche, esplorazioni, e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) il presidio giornaliero del varco carraio doganale durante l'esecuzione dei lavori di cui all'appalto per tutta la durata dello stesso, e per gli orari di attività del cantiere. Tale presidio dovrà essere garantito da società di controllo e vigilanza accreditata dalla Prefettura ed ENAC per i controlli in ambito aeroportuale, ai sensi della normativa di settore.
 - g) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

- i) la predisposizione degli atti ed il supporto tecnico alle attività volte ad acquisire e/o ad ottemperare alle prescrizioni degli enti preposti all'approvazione del progetto ed al rilascio di autorizzazioni e certificazioni ecc. (E.N.A.C., AdP, VV.F., Provincia, Comune, Genio civile, SPESAL, ecc.), ai sensi del C.S.A..
- l) gli oneri per il rilascio dell'accesso di personale e mezzi in area sterile aeroportuale;
- 4. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 6. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 7. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli altri oneri previsti dal C.S.A..

ART. 8 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

- 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alla disposizioni del Regolamento *ratione temporis* vigenti che debbono intendersi in questa sede riportate e trascritte in quanto applicabili e secondo quanto disposto nel C.S.A..



2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata all'art. 5 del C.S.A. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Qualora nel corso dei lavori la Stazione appaltante ravveda l'opportunità di eseguire lavori non previsti dal contratto di appalto stipulato "a corpo", la contabilizzazione degli stessi sarà eseguita a misura, effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.



7. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 L. 136/2010 e s.m.i. con la stipula del presente contratto le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. In particolare l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3 comma 9, L.136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori di cui al presente contratto.
8. L'Appaltatore è tenuto a comunicare , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.
9. Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto ai sensi di legge, le Parti convengono che il presente contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.P.A, nonché in tutti i casi in cui nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate in relazione ai seguenti lavori, non sia stata inserita la clausola di cui all'art. 3 comma 8 della L.136/2010 e s.m.i. sull'assunzione degli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. Su ogni documento contabile dovrà essere riportato il seguente numero di CIG: **7059816875**.

ART. 9 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 32 – del CSA è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 10 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. L'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, adduzioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili.

ART. 11 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. Ai sensi l'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti verrà corrisposto all'appaltatore un'anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale;
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia anche a mezzo di polizza fideiussoria, di un importo almeno pari all'anticipazione maggiorato dell'IVA; la garanzia verrà ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento lavori.
3. Il pagamento della progettazione definitiva avverrà in unica soluzione, a seguito dell'approvazione da parte di ENAC nonché della Regolare Esecuzione del Servizio da parte del RUP direttamente ai professionisti come riportato nelle premesse del presente contratto;
4. Ai progettisti verranno corrisposti i pagamenti per la progettazione definitiva/esecutiva ai sensi dell' art. 27 del C.S.A. Il pagamento del corrispettivo contrattuale per la esecutiva e CSP avverrà con le seguenti modalità:
 - a) l'acconto, pari al 50% (cinquanta per cento) entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione della Stazione appaltante;

b) Il saldo, pari al 50% (cinquanta per cento) entro 15 giorni dalla consegna dei lavori.

I pagamenti di cui sopra sono subordinati alla regolare approvazione del progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

Sul corrispettivo della progettazione non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

5. Per i lavori all'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo quanto stabilito agli artt. 28-29 del C.S.A. al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50 %. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36, 37 e 38 del C.S.A., al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale, in riferimento ad un periodo di produzione non inferiore a 30 gg. n.c..
6. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale sull'importo netto progressivo delle lavorazioni è operata una ritenuta dello 0,50 % ai sensi dell' articolo 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
7. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento D.P.R. 207/2010, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
8. Entro 45 (quarantacinque) giorni dall'emissione di ogni stato di avanzamento lavori, il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del regolamento D.P.R. 207/2010, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della



data di emissione.

9. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini di legge mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
10. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.
11. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, nei termini di legge, ad emissione del certificato di collaudo definitivo.
12. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile e del C.S.A..

ART. 12 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo emesso da ENAC ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, trascorsi due anni dalla sua emissione.
3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla consegna dell'opera ad Aeroporti di Puglia S.p.A.; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 13 - DISEGNI COSTRUTTIVI, RILIEVI E VERIFICHE, DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, verificare e sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori il Progetto costruttivo in versione "AS BUILT" corredata delle Dichiarazioni di Conformità redatte in conformità alla normativa specifica vigente e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante. In particolare entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la seguente documentazione:
 - n.3 copie cartacee timbrate e firmate dal Responsabile Tecnico dell'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori;
 - n.1 copia digitale in formato "pdf" timbrate e firmate dal Responsabile Tecnico dell'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori;
 - n.1 copia digitale integrale in formato "editabile";

In particolare detta documentazione sarà costituita dagli elaborati grafici attinenti l'opera "costruita", dalle Dichiarazioni di Conformità redatte in conformità al DM 37/08 e a tutte le norme specifiche in materia impiantistica, da tutti gli elementi atti a consentire il regolare svolgimento del servizio di manutenzione e conduzione di infrastrutture e sistemi realizzati, comprendenti disegni, schemi, calcoli di dimensionamento, manuali di uso e manutenzione, lista ricambi, ed ogni altro elemento documentale ritenuto significativo dalla Direzione Lavori ai fini manutentivi e da una relazione di accompagnamento che descrivi in forma sintetica:

- eventuali lievi modifiche non costituenti variante ordinate dalla DL e/o SA nel corso dell'Appalto e qualsiasi altro elemento di diversità rispetto al PE;
- rapporto relativo all'esito delle misure/verifiche rese obbligatorie dalle Dichiarazione di Conformità secondo la normativa vigente;
- commento dettagliato delle Dichiarazioni di Conformità in grado di semplificare il

processo di decodifica documentale, propedeutico al rilascio della Certificazione di Agibilità e della Certificazione di Collaudo tecnico-amministrativo dell'Opera da parte degli organi preposti;

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore⁺ e compensate dall'importo a corpo la predisposizione di tutta la documentazione funzionale agli adempimenti volti all'ottenimento di collaudi specialistici (ascensori, macchinari, impianti, ecc,) nonché ad autorizzazioni e nulla osta, anche preventivi, da parte di ogni Autorità ed Ente competente.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza



sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 49 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;.
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 72, comma 5, del presente Capitolato speciale;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle

controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 comma 3, del Codice dei contratti.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a. perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
- b. nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c. decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106 del Codice.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 15 – CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'articolo 205, comma 1, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni tra il 5% ed il 15% (massimo) se del caso riportare la previsione di cui all'art. 205 rispetto all'importo contrattuale ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 205 dal comma 2 al 6. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo che precede e

l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale;

3. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le parti relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Bari.

ART. 16 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di legge.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

ART. 17 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'Appaltatore depositato dovrà depositare presso la stazione appaltante:



- a. il documento di valutazione dei rischi;
 - b. il piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - c. prima dell'inizio dei lavori, un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione.
2. Formano parte integrante del presente contratto d'appalto il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal progettista e facente parte del progetto definitivo.
 3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

I contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 19 – GARANZIA FIDEISSLORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del Codice mediante polizza fideiussoria a delega Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia – nr 826°5384 per l'importo di €. 1.285.266,00, con relativo Allegato riportante le condizioni particolari di cui all'art. 103 del Codice.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La polizza fideiussoria deve permanere sino alla emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque, decorsi dodici mesi dall'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 20 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. A norma di legge, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
L'Appaltatore presterà, all'atto della consegna dei lavori, una polizza assicurativa a copertura di tutti i danni o perdite ai lavori provocati da qualsiasi causa, per un importo pari all'importo contrattuale.
La stessa polizza dovrà contenere, con sezione separata, la garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, persone o cose, nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo non inferiore ad euro 500.000,00; Tale sezione R.C.T. dovrà prevedere specificamente l'indicazione che tra i terzi assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipano ai lavori ed alle attività di cantiere (esecuzione, direzione, sorveglianza, vigilanza, collaudo, etc.), indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, compreso l'Ente Appaltante nonché l'estensione a novero di terzi, da cui risulti la qualifica di terzo a AdP S.p.A., i suoi amministratori, dirigenti, quadri e consulenti e dipendenti in genere;
2. L'Appaltatore, si impegna a produrre polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi

che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m.12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a euro 500.000,00;

ART. 21 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il cronoprogramma dei lavori del progetto definitivo.

ART. 22 – CONTROLLI E VERIFICHE

Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte e accettate tutte le verifiche, prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nei capitoli tecnici prestazionali allegati al presente contratto.

ART. 23 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti delle stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolo speciale d'appalto;
- gli elaborati tecnici del progetto definitivo (architettonici, impiantistici, capitoli tecnici, prestazionali, ecc.);
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 16 del presente contratto;
- il cronoprogramma dei lavori;

- l'offerta dell'Appaltatore e le migliorie in essa indicate.

ART. 24 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare, il Codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016, il DPR 207/2010 per la parte, il D.Lgs. del 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

ART. 25 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FINALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese sostenute dalla committente per la pubblicazione dell'avviso relativo all'appalto di gara sui giornali e sulla GURI.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono IVA non imponibili ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 punto 6 del D.P.R. 633/72 .

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CODICE ETICO - PANTOUFLAGE (ART. 12 GDPR 2016/679)

Agli effetti del presente atto si informa che abbiamo bisogno di trattare i dati personali, per le finalità sotto indicate, e a tal fine, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR), le forniamo le informazioni che seguono:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati.



Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, Aeroporto Bari - Palestro (C.A.P. 70128 Bari) .

2. Responsabile per la protezione dei dati personali

La mail di contatto del nostro responsabile per la protezione dei dati personali è dpo@aeroportidipuglia.it;

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento.

I dati personali che ci saranno forniti e che saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente (Art. 5 GDPR) nel corso del presente contratto saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate:

Finalità	Base giuridica	Conseguenze in caso di rifiuto al trattamento
<i>(Perchè trattiamo i suoi dati)</i>	<i>(Sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo.)</i>	<i>(Cosa accade se lei rifiuta di conferire i dati personali e/o di autorizzare il trattamento)</i>



Dati personali per la presa visione delle offerte ed eventuale stipula del contratto	Trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto (art. 6 c.1 lett.b GDPR)	Impossibilità di esaminare l'offerta e/o dare esecuzione al contratto
--	--	---

Destinatari e categorie di dati trattati.

I dati personali forniti o acquisiti nel corso della prestazione saranno trattati esclusivamente da personale all'uopo autorizzato o da responsabili del trattamento all'uopo designati.

4. Trasferimento all'estero

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

5. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita coerentemente alle finalità di trattamento come sotto riepilogato.

Documento	Durata della conservazione
Dati personali per l'esecuzione di un contratto	10 anni dalla scadenza definitiva del contratto



6. Diritti dell'interessato.

Il Regolamento riconosce a codesto appaltatore diritti che lo stesso può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni è disponibile sul nostro sito all'indirizzo <http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>.

Quanto sopra stabilito, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti contraenti.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società Aeroporti di Puglia, pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it. In relazione al presente contratto si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte del citato Appaltatore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà AdP S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento danni.

L'Appaltatore dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013).

L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Stazione Appaltante ogni sua modifica societaria e/o di organismi amministrativi e/o tecnici.

Clausola Pantoufle – Preso atto di quanto specificato dall'ANAC negli orientamenti nn da 1) a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015 l'Appaltatore dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, che non ha concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di Adp che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Adp nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con Adp.

ART. 27 - OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 10 MAGGIO 2010 E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, per effetto degli impegni assunti dal committente con l'adesione al Protocollo di legalità 10 maggio 2010 tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, l'appaltatore (cd. vendor) si obbliga a:

- a) fornire i dati necessari per la richiesta alla Prefettura competente della documentazione antimafia;
- b) comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerale, con particolare riferimento a quelle intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;
- c) garantire il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali;
- d) osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'esecuzione del contratto;
- e) denunciare alle autorità competenti (autorità giudiziaria e/o Prefettura) ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata in relazione alla prestazione oggetto del contratto nei confronti propri ovvero di propri rappresentanti, dipendenti o familiari o di altri soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- f) acquisire la preventiva approvazione del committente ai fini della stipula di eventuali sub-appalti e/o sub-contratti ai sensi dell'art. 105 del Codice.

I dati personali oggetto degli obblighi di cui al presente articolo, sono trattati dal



AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

committente e dai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del Protocollo di legalità 10 maggio 2010 (es. articolazioni del Ministero dell'Interno e del Sistema Confindustria), anche con modalità elettroniche, per le finalità connesse all'attuazione dello stesso.


Per ulteriori informazioni relative ai servizi resi attraverso il sito Internet di Confindustria si rinvia all'informatica disponibile al link "Privacy" sulla homepage del sito www.confindustria.it.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato adempimento da parte dell'appaltatore anche di uno soltanto degli obblighi di cui alle precedenti lettere da a) ad f), nonché nella ipotesi di rilascio, anche nel corso di esecuzione del contratto, di documentazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto ovvero di tentativi di infiltrazione criminale ai sensi della vigente normativa antimafia, anche ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011.

Bari, lì 12.10.2018

L'Appaltatore

PASQUALE ALO' SRL
Via G. Dei Drago, 49 - MONOPOLI
P.IVA: 04387790720



AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Marco Franchini)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Andrea DITURI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara di accettare espressamente le seguenti disposizioni del presente contratto:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27

LETO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Bari, lì 12.10.2018

L'Appaltatore

PASQUALE ALO' SRL
Via G. Del Drago, 49 - MONOPOLI
PIVA: 04387790720



**agenzia
Entrate** 

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il 18.11.2018
al n. 8394 serie 3
esatte € 700,00

Per il Direttore Provinciale

L'INCARICATO (*)

Rocco DAMATO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Anna Maria Imperato



ART. 1 - OGGETTO	6
ART. 2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	8
ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO	8
ART. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE – PAGAMENTI	9
ART. 5 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	10
ART. 6 – PENALE PER I RITARDI	11
ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	12
ART. 10 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO	16
ART. 11 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO	16
ART. 12 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE	18
ART. 13 - DISEGNI COSTRUTTIVI, RILIEVI E VERIFICHE, DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI	19
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20
ART. 15 – CONTROVERSIE	22
ART. 16 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA	23
ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO	24
ART. 19 – GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA	24
ART. 20 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE	25
ART. 21 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	26
ART. 22 – CONTROLLI E VERIFICHE	26
ART. 23 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	26
ART. 24 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	27
ART. 25 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FINALE	27
ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CODICE ETICO - PANTOUFLAGE (Art. 12 GDPR 2016/679)	27
ART. 27 - OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 10 MAGGIO 2010 E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO	31

